



COMUNE DI VILLADOSE

45010 – Provincia di Rovigo
Piazza A. Moro n. 24 – tel 0425 405206 - fax 0425 90322
e-mail: sociali@comune.villadose.ro.it
pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it

Settore Servizi alla Persona

ALLEGATO B

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2017/2018 CIG: Z681F5A565 CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di Doposcuola da svolgersi presso i locali del Polo Scolastico situato a Villadose in Via della Pace n. 22, in accordo con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo di Villadose per l'utilizzo dei locali. E' un servizio educativo e sociale per gli alunni della scuola dell'obbligo, che si rivolge ad un'utenza compresa tra i 6 ed i 14 anni, fatte salve eventuali deroghe per necessità di assolvimento dell'obbligo scolastico.

In particolare, le prestazioni richieste riguardano la gestione del servizio educativo, del servizio di distribuzione pasti e la pulizia dei locali utilizzati per il servizio, compresa la fornitura dei materiali relativi alle pulizie.

La gestione deve essere svolta nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato.

Trattandosi di servizio in concessione ai sensi dell'art. 3 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nuovo codice dei contratti pubblici)¹, il corrispettivo per il concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, rimanendo unicamente in capo al medesimo il rischio operativo legato alla gestione del servizio e rimanendo esclusa fin d'ora ogni e qualsivoglia forma di intervento da parte del Comune a ristoro di eventuali perdite di gestione.

Art. 2 – Struttura ed organizzazione del Servizio

Il servizio di doposcuola prevede l'accoglimento di alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Villadose, distribuiti su gruppi il più possibile omogenei per età e livello scolastico, con le seguenti modalità:

GIORNI: dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico regionale 2017/2018

ORARIO: sono previsti orari di frequenza differenziati a seconda delle esigenze dell'utenza:

- ✓ dalle 13.00 alle 14.30 (solo servizio mensa)
- ✓ dalle 13.00 alle 17.00 (servizio mensa + doposcuola)
- ✓ dalle 13.00 alle 18.00 (servizio mensa + doposcuola + prolungamento)
- ✓ dalle 14.30 alle 17.00 (solo doposcuola)

E' stimata una presenza media mensile di circa 25 alunni (suddivisi tra le varie tipologie di frequenza). Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio qualora le iscrizioni mensili raggiungano il numero minimo di

¹ vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera l) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

n. 15 utenti, indipendentemente dalla tipologia di frequenza richiesta; al di sotto di tale soglia minima, è facoltà del concessionario sospendere la prosecuzione del servizio fino al nuovo raggiungimento di detta soglia.

Il concessionario è tenuto a garantire l'inserimento di bambini con disabilità e dei casi segnalati dall'Ufficio Servizio Sociali del Comune, assicurando assistenza adeguata. In tal caso, il concessionario si impegna a curare una programmazione ad hoc di interventi ed attività da proporre a tali tipologie di utenza.

Il Comune metterà a disposizione i locali per il servizio mensa e le aule per il doposcuola. Nessun costo è previsto a carico del Comune, né nei confronti dell'affidatario né nei confronti degli utenti, in quanto il costo del servizio sarà totalmente a carico delle famiglie.

L'organizzazione del doposcuola (pubblicizzazione del servizio, gestione delle iscrizioni, acquisto materiale didattico, custodia e pulizia degli spazi utilizzati, ecc.), la scelta, il numero degli operatori, la loro retribuzione, l'assunzione in termini contrattuali e la loro assicurazione saranno gestiti direttamente ed autonomamente da parte del soggetto affidatario.

Gli operatori del servizio oggetto della presente concessione prendono in consegna dagli insegnanti dell'ultima ora di scuola gli alunni utenti del servizio e ne sono responsabili fino alla fine dell'orario del servizio medesimo. Al termine del servizio i minori dovranno essere affidati ad un genitore, a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne da questo delegata. La delega dovrà essere predisposta secondo le norme previste in materia e consegnata al Referente del concessionario con congruo anticipo. Sono escluse deleghe non formalizzate per iscritto.

Il servizio deve essere svolto in piena osservanza delle linee guida operative approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 14/07/2017 (vedasi ALLEGATO B.3).

Art. 3 – Durata della concessione

Il servizio ha durata di un anno scolastico a decorrere dal 13.09.2017 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, periodicamente, di valutare l'andamento della gestione del Servizio. L'Amministrazione Comunale può, inoltre, risolvere anticipatamente il contratto, in caso di inadempienze, come previsto dal successivo art. 12.

Il costo della concessione si intende comprensivo di tutte le spese di gestione del servizio, compreso il costo del personale, nonché i costi di approvvigionamento necessari a garantire:

- ✓ la distribuzione dei pasti agli utenti
- ✓ la pulizia degli ambienti utilizzati dagli alunni
- ✓ l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per l'attività ludico-educativa.

Art. 4 – Caratteristiche del Servizio e compiti del personale

Il servizio ha lo scopo di:

- ✓ assistere e vigilare gli utenti durante la consumazione dei pasti
- ✓ supportare e vigilare gli utenti nel corretto svolgimento dei compiti assegnati nel corso delle attività curricolari
- ✓ accompagnare gli utenti nello svolgimento di eventuali attività integrative e /o ricreative, volte a favorire e rinforzare l'apprendimento e/o la socialità
- ✓ accompagnare la crescita dei ragazzi nel rispetto delle loro peculiarità
- ✓ favorire una complessiva autonomia di apprendimento degli utenti
- ✓ curare i rapporti con le famiglie e gli insegnanti degli utenti, in modo da garantire un servizio il più possibile adeguato alle specifiche esigenze di ciascun utente.

La ditta concessionaria deve garantire in via continuativa:

- ✓ gli "standards" numerici per quanto attiene al rapporto educatore/bambini adeguati al corretto svolgimento delle attività;
- ✓ la professionalità specifica del personale educativo, che dovrà essere in possesso dei seguenti titoli:
 - almeno 1 operatore in possesso del titolo di laurea in scienze dell'educazione o titoli equipollenti

- i rimanenti operatori in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, unitamente ad almeno 1 anno di esperienza in servizi analoghi a quello oggetto della presente concessione;
- ✓ la sicurezza degli utenti affidati (come meglio definito all'art. 7);
- ✓ la corretta distribuzione dei pasti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, avvalendosi per la preparazione degli stessi di soggetti abilitati e specializzati nel settore.

L'Amministrazione Comunale può richiedere alla Ditta la sostituzione del personale impiegato qualora ciò si consideri necessario per gravi motivi connessi con lo svolgimento delle attività educative, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente.

Prima dell'avvio del servizio, la Ditta aggiudicataria invia nota scritta all'Amministrazione Comunale con l'elenco del personale educativo ed ausiliario utilizzato, specificando dettagliatamente i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio di ogni singolo operatore, nonché ogni altro titolo rilevante ai fini della qualificazione del personale stesso.

La Ditta si impegna, altresì, a:

- ✓ garantire la corretta tenuta dei registri di presenza degli utenti, con relative fasce orarie di frequenza, trasmettendoli, a cadenza trimestrale, all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune;
- ✓ garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- ✓ garantire la continuità del servizio per tutta la durata del contratto, limitando gli eventuali fenomeni di turn over tali da compromettere i rapporti con l'utenza;
- ✓ qualora si renda necessario, per motivi interni alla ditta, sostituire il personale in servizio presso il Servizio Doposcuola, garantire il mantenimento del medesimo standard qualitativo del personale sostituito e darne comunque preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale;
- ✓ predisporre e trasmettere una relazione consuntiva sull'attività complessiva svolta nell'anno scolastico nonché fornire all'Amministrazione Comunale prontamente le informazioni richieste circa l'andamento delle attività.;
- ✓ garantire la corretta applicazione del C.C.N.L. di riferimento a tutto il personale dedicato al servizio;
- ✓ garantire l'osservanza delle linee guida operative per lo svolgimento del servizio, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 14/07/2017 (vedasi ALLEGATO B.3).

Il personale educativo ha il dovere di:

- relazionarsi con gli utenti, le rispettive famiglie e gli insegnanti in modo corretto e rispettoso, negli atteggiamenti e nel linguaggio e nel contegno in genere;
- adottare le adeguate misure di protezione dei dati sensibili relativi a ciascun utente di cui il personale stesso entra in possesso per le attività inerenti il servizio.

Il concessionario dovrà identificare un Referente dell'organizzazione e gestione del servizio, con esperienza pluriennale nel settore. Tale responsabile dovrà essere abilitato a prendere decisioni immediate relativamente al servizio ed in particolare:

- ✓ controllare la regolarità della presenza e la correttezza del comportamento di tutto il personale;
- ✓ organizzare e curare la programmazione delle attività svolte dagli operatori;
- ✓ provvedere alla sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
- ✓ curare i rapporti con le famiglie degli utenti per quanto attiene alla gestione delle rette di frequenza e alle eventuali esigenze particolari di ciascun utente.

Art. 5 – Rette di frequenza

La ditta concessionaria dovrà provvedere a comunicare alle famiglie, con chiarezza, prima dell'inizio del servizio, le rette di frequenza applicate (IVA compresa) secondo la fascia oraria, il numero di giorni settimanali ed il tipo di servizio richiesto dalle famiglie stesse, fermo restando che le stesse sono quelle

stabilite dall'Amministrazione Comunale (vedi ALLEGATO B.1) e non possono essere soggette ad aumenti per tutta la durata del presente affidamento.

La ditta concessionaria dovrà altresì comunicare preventivamente alle famiglie l'importo del costo giornaliero del pasto e del mezzo pasto, da aggiungersi alla retta di frequenza ed il costo annuale della tassa di iscrizione e della copertura assicurativa, da versarsi a carico della famiglia all'inizio del servizio. **I costi praticati nei confronti dell'utenza non potranno in alcun caso essere superiori a quanto esplicitato nell'offerta trasmessa al Comune, pena la risoluzione immediata del contratto.**

La ditta concessionaria dovrà altresì provvedere all'incasso ed alla regolare contabilizzazione di tutti gli introiti sopra indicati, emettendo regolare ricevuta nei confronti dell'utente. La stessa ditta dovrà trasmettere a cadenza trimestrale al Comune di Villadose copia di tutte le ricevute emesse.

Art. 6 - Oneri a Carico del Comune

Sono a carico esclusivo del concedente:

- ✓ la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
- ✓ le spese per le utenze relative all'illuminazione, riscaldamento e fornitura di acqua potabile dei locali ed eventuali tasse o imposte relative all'immobile.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza

Il concessionario si impegna a garantire l'osservanza degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assumendosene in toto i relativi oneri. A tal fine dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio del servizio, il D.U.V.R.I. allegato al presente Capitolato (vedi ALLEGATO B.2); gli oneri per la sicurezza ivi esposti (pari ad € 100,00 annuali) sono a carico esclusivo del concessionario.

Art. 8 - Igiene e sanificazione ambienti

La ditta concessionaria deve garantire il riordino e l'igienizzazione degli ambienti utilizzati per il servizio attraverso le seguenti operazioni giornaliere:

- 1) Apertura e areazione locali;
- 2) Pulizia e riordino refettorio dopo i pasti;
- 3) Pulizia e riordino di tutti gli ambienti, gli oggetti e strumenti dopo le attività didattiche o all'eventuale bisogno per motivi igienici;
- 4) Pulizia dei servizi igienici individuati ed assegnati dal Dirigente Scolastico per il presente Servizio.

Art. 9 - Servizio Distribuzione Pasti

La ditta concessionaria dovrà occuparsi dell'assistenza degli utenti durante il pranzo nei locali del refettorio scolastico, provvedendo al prelievo dei bambini iscritti al termine del normale orario di lezione, e dovrà provvedere alla distribuzione di pasti confezionati e monoporzionati agli utenti medesimi.

Ogni singolo pasto (che potrà essere intero o mezzo, a seconda della scelta dell'utente) dovrà essere così composto:

PASTO INTERO: <ul style="list-style-type: none">- n. 1 primo piatto (variato di giorno in giorno nell'arco della settimana)- n. 1 secondo piatto (variato di giorno in giorno nell'arco della settimana)- contorno- dessert o frutta- Bottiglietta acqua 50 cc.	MEZZO PASTO: <ul style="list-style-type: none">- n. 1 primo piatto oppure, in alternativa, n. 1 secondo piatto (variato di giorno in giorno nell'arco della settimana)- contorno- dessert o frutta- Bottiglietta acqua 50 cc.- Pane 50 gr.
--	---

La ditta concessionaria è tenuta a garantire e controllare la rispondenza e la conformità dei pasti distribuiti alle normative igienico-sanitarie-nutrizionali vigenti in materia di ristorazione e refezione scolastica. In caso di lamentele da parte dell'utenza sulla qualità dei prodotti distribuiti e e/o di verifiche ed ispezioni ad esito negativo, il concedente applicherà le penalità di cui all'art. 12 del presente capitolato.

Per accettazione del presente Capitolato: firma _____ 4

Art. 10 – Verifiche e controlli

Sono riconosciute al Comune di Villadose, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare riguardo:

- ✓ al buon svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- ✓ ai rendiconti presentati dal concessionario;
- ✓ al rispetto di tutte le norme contrattuali, retributive, contributive e assistenziali nei confronti degli operatori da parte del concessionario;
- ✓ al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.

Il concessionario si impegna a fornire all'amministrazione comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del servizio o suoi delegati, ha accesso al Servizio Doposcuola in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Art. 11 – Obblighi e responsabilità della ditta appaltatrice

1. Copertura Assicurativa

La Ditta dovrà stipulare, per l'intera durata dell'affidamento, apposita polizza assicurativa RCT e RCO contro i danni a cose o persone che possono venire arrecati dal proprio personale nell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, con massimale non inferiore a € 500.000,00=, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

Dovrà essere altresì stipulata apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per il personale dipendente.

Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio del servizio.

In caso di danni arrecati a terzi, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari.

La ditta è inoltre tenuta ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Rimane ferma la responsabilità della Ditta aggiudicataria per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati.

2. Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010 e secondo le Determinazioni dell'A.V.C.P. in materia, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in questione.

3. Garanzia definitiva

Il concessionario, al momento della stipula del contratto, è obbligato a presentare la documentazione in originale comprovante la costituzione, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. N. 50/2016, di una garanzia di € 3.000,00 pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, da prestarsi mediante cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa) secondo le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concedente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione della concessione all'offerente che segue nella graduatoria.

Art. 12 – Penalità

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché alle norme del presente capitolato e delle linee guida operative deliberate dall'Amministrazione Comunale (vedi Allegato B.3).

Per accettazione del presente Capitolato: firma _____ 5

Nel caso di inosservanza e/o inadempimento dell'appaltatore agli obblighi sul medesimo gravanti, il RUP invierà all'appaltatore stesso una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e/o una contestazione di addebito, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere e/o per controdedurre.

Trascorso inutilmente detto termine ovvero qualora non accolga le controdeduzioni presentate, il RUP potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- ✓ applicare una sanzione a titolo di penalità, nella misura prevista dal comma seguente;
- ✓ avviare la procedura di risoluzione dal contratto, secondo l'art. 12 del presente capitolato.

In caso di applicazione di una penalità, essa è dovuta nella misura seguente:

- a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 200,00 ogni tre violazioni;
- b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 200,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- c) mancata sostituzione o grave ritardo nella sostituzione di operatori richiesta dall'Amministrazione: € 200,00 per ciascuna violazione;
- d) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza: € 200,00 per ciascuna violazione;
- e) utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 300,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
- f) mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 300,00;
- g) mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: € 400,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- h) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 500,00 per ogni violazione;
- i) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario: € 200,00 per ogni disservizio;
- j) mancato rispetto delle norme riguardanti il trattamento retributivo/contributivo/contrattuale del personale: € 500,00 per ogni violazione;
- k) applicazione all'utenza di tariffe superiori a quanto offerto in sede di gara e/o a quanto stabilito dal Comune: € 500,00 per ciascuna violazione;
- l) violazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato e non espressamente citato nelle subesposte voci: € 200,00 per ciascuna violazione.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo pec, trascorsi i quali il Comune si potrà rivalere mediante trattenute sulla garanzia definitiva, che dovrà essere in tal caso reintegrata.

L'applicazione della penalità di cui sopra non pregiudica la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento del danno per le violazioni contrattuali verificatesi.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

A) risoluzione anticipata obbligatoria:

ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

B) risoluzione per grave inadempimento:

ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora venga accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il RUP formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

C) clausola risolutiva espressa:

Costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) non garantire, fin dal primo giorno di avvio del servizio, la presenza del numero di personale necessario, in possesso dei prescritti requisiti, secondo i parametri stabiliti;
- b) cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) numero 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- d) ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- e) impiego di personale non dipendente (escluse le sostituzioni temporanee);
- f) interruzione non motivata del servizio;
- g) applicazioni di tre penali per una delle violazioni previste dall'art. 12 "Penalità";
- h) due violazioni riguardo la mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo;
- i) cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato;
- j) gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- k) utilizzazione, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
- l) applicazione di rette e tariffe superiori a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale ed a quanto offerto in sede di gara.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di contraddittorio, a seguito della dichiarazione del Comune, trasmessa via pec, di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione immediata del contratto comporta, altresì, che il concessionario non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato indetta dal Comune.

D) disposizioni comuni:

La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta l'obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

Il Comune, in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva presentata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire l'interruzione del servizio; per coprire le spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio; per soddisfarsi per il pagamento delle penali contestate e non versate dal concessionario.

Art. 14 – Consegna immobile

Il Comune, in accordo con il Dirigente Scolastico, darà in consegna al concessionario, per i soli orari previsti per lo svolgimento del servizio, i locali adibiti ad aule scolastiche e refettorio del il Polo Scolastico sito in Villadose, Via della Pace n. 22 – ingresso e n. 2 aule al piano terra, complete di locali di pertinenza, impianti, attrezzature e arredi, fatto salvo quanto specificatamente indicato dal Dirigente Scolastico in quanto attrezzatura di esclusiva pertinenza della Scuola.

La consegna dei locali e relative attrezzature avverrà in tempo utile per consentire al concessionario l'organizzazione del servizio, che dovrà iniziare (salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico) il giorno 13/09/2017.

L'Amministrazione Comunale ed il Dirigente Scolastico potranno, in qualunque momento, ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che essi ritengano opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.


Il concessionario è obbligato a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali, nonché agli impianti ed attrezzature, se non previa autorizzazione del concedente.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, arredi ed attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario.

Art. 15 – Rinvio a norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa del Codice Civile, nonché alla legislazione Statale e Regionale in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Sandra Trivellato



ALLEGATI:

B.1) RETTE FREQUENZA

B.2) D.U.V.R.I.

B.3) LINEE GUIDA OPERATIVE